

Cognome e Nome

Cornèr Banca SA

Dichiarazione di Cliente Professionale (art. 5 cpv. 1 e 2 LSerFi)

Preso atto del tenore delle disposizioni legali allegate alla presente dichiarazione, confermo di essere stato informato dalla Banca che:

1. nel caso di Clienti Privati, la Banca è tenuta ad osservare determinate norme di comportamento volte a tutelare il cliente nell'ambito della fornitura di servizi di consulenza agli investimenti o di gestione patrimoniale. In particolare:
 - se fornisce consulenza in investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell'intero portafoglio del cliente, la Banca si informa sulle conoscenze e sull'esperienza del cliente e, prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se questo è appropriato per il cliente (verifica dell'appropriatezza)
 - se fornisce consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente o fornisce una gestione patrimoniale, la Banca si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza. Le conoscenze e l'esperienza del cliente riguardano il servizio finanziario e non le singole operazioni (verifica dell'adeguatezza)
 - se ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adeguato per il cliente, la Banca glielo sconsiglia prima di fornirgli il servizio.

Il Cliente Privato beneficia pertanto di una protezione più estesa da parte della Banca.

2. Nel caso di Clienti Professionali la Banca può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario. Dette circostanze non sono pertanto oggetto di verifica da parte della Banca nell'ambito della consulenza agli investimenti nel caso dei Clienti Professionali.

3. I Clienti Privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di volere essere considerati Clienti Professionali (opting-out).

È considerato "facoltoso" chi dichiara in modo attendibile:

- a. di disporre, grazie alla formazione personale e all'esperienza professionale o a un'esperienza comparabile nel settore finanziario, delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti, nonché di un patrimonio di almeno 500 000 franchi; oppure
- b. di disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi.

Nel patrimonio si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del Cliente Privato.

Confermo inoltre di:

- Disporre di un **patrimonio di almeno CHF 500'000** e delle **conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti** (sulla base della mia formazione personale e dell'esperienza professionale oppure della mia esperienza nel settore finanziario)
- Disporre di un **patrimonio di almeno CHF 2'000'000**
(si prega di selezionare il campo corrispondente)

Dichiaro pertanto di voler essere considerato dalla Banca quale **Cliente Professionale** ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge sui servizi finanziari (LSerFi).

- Ai sensi dell'art. 20 LSerFi dispongo inoltre che nei miei confronti la Banca non sarà tenuta ad osservare le norme di comportamento di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 LSerFi.

Mi impegno a notificare alla Banca, immediatamente e per iscritto, ogni cambiamento relativo alla presente dichiarazione.

Luogo e data

Firma

Unitamente alla dichiarazione di cui sopra, **confermo di essere stato informato** dalla Banca:

- **di essere considerato** quale **Investitore Qualificato** ai sensi dell'art. art. 10 cpv. 3 della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol);
- **dei rischi che ne derivano.**

Luogo e data

Firma

Estratto della Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi)

Art. 1 Scopo e oggetto

1. La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori; contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
2. A tal fine, definisce i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente e disciplina l'offerta di strumenti finanziari.

Art. 4 Classificazione dei clienti

1. I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie:
 - a. Clienti Privati;
 - b. Clienti Professionali;
 - c. Clienti Istituzionali.
2. Sono considerati Clienti Privati i clienti che non sono Clienti Professionali.

Art. 5 Opting-out e opting-in

1. I Clienti Privati facoltosi e le strutture d'investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati Clienti Professionali (opting-out).
2. È considerato facoltoso ai sensi del capoverso 1 chi dichiara in modo attendibile:
 - a. di disporre, grazie alla formazione personale e all'esperienza professionale o a un'esperienza comparabile nel settore finanziario, delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi degli investimenti, nonché di un patrimonio di almeno 500 000 franchi; oppure
 - b. di disporre di un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi.

Art. 7

1. I fornitori di servizi finanziari osservano gli obblighi risultanti dal diritto in materia di vigilanza sanciti nel presente titolo quando forniscono tali servizi.
2. Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

Art. 8 Contenuto e forma dell'informazione

1. I fornitori di servizi finanziari indicano ai loro clienti:
 - a. il proprio nome e indirizzo;
 - b. il proprio campo d'attività e status di vigilanza;
 - c. la possibilità di avviare una procedura di mediazione secondo il titolo quinto dinanzi a un organo di mediazione riconosciuto; e
 - d. i rischi generali connessi con gli strumenti finanziari.
2. Essi li informano inoltre su:
 - a. il servizio finanziario oggetto di una raccomandazione personalizzata e i rischi e costi che vi sono connessi;
 - b. i vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio finanziario offerto;
 - c. l'offerta di mercato considerata per la scelta degli strumenti finanziari.
3. Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari, il fornitore di servizi finanziari mette a disposizione del Cliente Privato anche il foglio informativo di base sempre che per lo strumento raccomandato sia previsto l'obbligo di redigere tale documento (art. 58 e 59). Nel caso di uno strumento finanziario composto, il foglio informativo di base va messo a disposizione unicamente per tale strumento.
4. Il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a mettere a disposizione il foglio informativo di base se il suo servizio consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un foglio informativo di base relativo allo strumento finanziario sia già disponibile.
5. Nel caso di una raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari per i quali è previsto l'obbligo di redigere un prospetto (art. 35–37), il fornitore di servizi finanziari mette gratuitamente a disposizione del Cliente Privato il prospetto se questi ne fa richiesta.
6. La pubblicità deve essere contrassegnata come tale.

Art. 9 Momento e forma della comunicazione delle informazioni

1. I fornitori di servizi finanziari comunicano le informazioni ai clienti prima della conclusione del contratto o prima della fornitura del servizio.
2. I fornitori di strumenti finanziari mettono il foglio informativo di base gratuitamente a disposizione dei Clienti Privati prima della sottoscrizione o prima della conclusione del contratto. Se una consulenza ha luogo fra assenti, con il consenso del cliente il foglio informativo di base può essere messo a disposizione dopo la conclusione dell'operazione. I fornitori di servizi finanziari tengono traccia documentale di tale consenso.
3. Le informazioni possono essere messe a disposizione dei clienti in forma standardizzata, in versione cartacea o elettronica.

Art. 10 Obbligo di verifica

I fornitori di servizi finanziari che forniscono servizi di consulenza in investimenti o di gestione patrimoniale eseguono una verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza.

Art. 11 Verifica dell'appropriatezza

Se fornisce consulenza in investimenti per operazioni specifiche senza tenere conto dell'intero portafoglio del cliente, il fornitore di servizi finanziari si informa sulle conoscenze e sull'esperienza del cliente e, prima di raccomandare uno strumento finanziario, verifica se questo è appropriato per il cliente.

Art. 12 Verifica dell'adeguatezza

Se fornisce consulenza in investimenti tenendo conto del portafoglio del cliente o fornisce una gestione patrimoniale, il fornitore di servizi finanziari si informa sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento del cliente, nonché sulle sue conoscenze ed esperienza. Le conoscenze e l'esperienza del cliente riguardano il servizio finanziario e non le singole operazioni.

Art. 13 Eccezioni

1. Se il servizio offerto consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione dei mandati del cliente, il fornitore di servizi finanziari non è tenuto ad eseguire alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza.
2. Prima della fornitura di un servizio secondo il capoverso 1, il fornitore di servizi finanziari informa il cliente che non è eseguita alcuna verifica dell'appropriatezza o dell'adeguatezza.
3. Nel caso di Clienti Professionali, il fornitore di servizi finanziari può presupporre che essi dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie e siano in grado di sostenere finanziariamente i rischi di investimento connessi al servizio finanziario.

Art. 14 Non valutabilità o mancanza di appropriatezza o adeguatezza

1. Se non riceve informazioni sufficienti per valutare l'appropriatezza o l'adeguatezza di uno strumento finanziario, prima della fornitura del servizio il fornitore di servizi finanziari comunica al cliente di non poter effettuare tale valutazione.
2. Se ritiene che uno strumento finanziario non sia appropriato o adeguato per il cliente, il fornitore di servizi finanziari glielo sconsiglia prima di fornirgli il servizio.
3. La mancanza di conoscenze ed esperienza del cliente può essere compensata attraverso i chiarimenti fornitigli.

Art. 15 Documentazione

1. I fornitori di servizi finanziari tengono una documentazione adeguata relativa a:
 - a. i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi;
 - b. l'informazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato a un cliente di fruire di un servizio conformemente all'articolo 14;
 - c. i servizi finanziari forniti ai clienti.
2. Nel caso della consulenza in investimenti, i fornitori di servizi finanziari tengono inoltre una documentazione relativa alle esigenze dei clienti e ai motivi di ogni raccomandazione che porta all'acquisto o all'alienazione di uno strumento finanziario.

Art. 16 Rendiconto

1. I fornitori di servizi finanziari consegnano ai clienti, su richiesta, una copia della documentazione di cui all'articolo 15 o la rendono loro accessibile in un altro modo appropriato.
2. Su richiesta dei clienti, essi rendono inoltre conto:
 - a. dei servizi finanziari convenuti e forniti;
 - b. della composizione, della valutazione e dell'evoluzione del portafoglio;
 - c. dei costi connessi ai servizi finanziari.
3. Il Consiglio federale disciplina il contenuto minimo delle informazioni di cui al capoverso 2.

Art. 20

I Clienti Professionali possono disporre espressamente che nei loro confronti i fornitori di servizi finanziari non sono tenuti ad osservare le norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16.

Estratto dell'Ordinanza sui Servizi Finanziari (OSerFi)

Art. 5 Patrimonio computabile in caso di opting-out

(art. 5 cpv. 2 LSerFi)

1. Nel patrimonio ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del Cliente Privato, segnatamente:
 - a. averi a vista o a termine presso banche e società di intermediazione mobiliare;
 - b. cartevalori e diritti valori compresi valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati;
 - c. derivati;
 - d. metalli preziosi;
 - e. assicurazioni sulla vita con valore di riscatto;
 - f. diritti di consegna derivanti da altri valori patrimoniali di cui al presente capoverso detenuti nell'ambito di un rapporto fiduciario.
2. Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 1 gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.
3. I Clienti Privati che partecipano congiuntamente a un patrimonio d'importo pari a quello previsto all'articolo 5 capoverso 2 LSerFi possono dichiarare soltanto congiuntamente di voler usufruire della possibilità dell'opting-out.
4. Almeno una delle persone che partecipa al patrimonio comune deve disporre delle conoscenze e dell'esperienza necessarie di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera a LSerFi.

Estratto della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICOl):

Art. 10 Investitori

1. Gli investitori sono persone fisiche o giuridiche, come pure società in nome collettivo o in accomandita, che detengono quote in investimenti collettivi di capitale.
2. Gli investimenti collettivi di capitale sono accessibili a tutti gli investitori, eccetto che la presente legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limitino la cerchia a investitori qualificati.
3. Ai sensi della presente legge sono considerati investitori qualificati i Clienti Professionali di cui all'articolo 4 capoversi 3–5 o all'articolo 5 capoversi 1 e 4 LSerFi

3bis. ...

3ter. Sono considerati investitori qualificati anche i Clienti Privati per i quali un intermediario finanziario di cui all'articolo 4 capoverso 3 lettera a LSerFi o un intermediario finanziario estero sottostante a una vigilanza prudenziale equivalente fornisce, nell'ambito di un rapporto durevole di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti, servizi di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti ai sensi dell'articolo 3 lettera c numeri 3 e 4 LSerFi, sempre che i suddetti clienti non abbiano dichiarato di non voler essere considerati tali. La dichiarazione deve essere fornita in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

4. ...

5. La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni delle leggi sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della presente legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. l'obbligo dell'allestimento del rapporto semestrale;
 - d. l'obbligo di concedere agli investitori il diritto di disdetta in qualsiasi momento;
 - e. l'obbligo di emissione e di rimborso delle quote in contanti;
 - f. la ripartizione dei rischi.